



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Comitato esecutivo del 9 maggio 2017

Punto 6 all' ODG

Attività delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

ALLEGATO 6.3

Bozza circolare tecnica linee guida su usura

Linee guida sulle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”

Versione per approvazione del 27 aprile 2017

Sommario

Premessa	3
B1. Operazioni incluse.....	3
B2. Operazioni escluse	4
B3. Controparte rilevante	5
B4. Classi di importo	5
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare.....	7
C3. Calcolo del TEG	7
C4. Trattamento degli oneri e delle spese.....	10
Approfondimento: le commissioni di factoring.....	14
C5. Calcolo dell'importo erogato	16

Premessa

La presente nota sintetizza i risultati dell'analisi condotta dall'Associazione Italiana per il Factoring, tramite il gruppo di lavoro "Usura", sulle nuove disposizioni emanate da Banca d'Italia nel luglio 2016 "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", in vigore dal quarto trimestre 2016.

L'analisi affronta, ove necessario, anche il confronto con le precedenti istruzioni dell'agosto 2009. Le considerazioni formulate nel corso dell'analisi sono riportate di seguito, secondo il medesimo ordine e la medesima numerazione presenti nel documento delle Istruzioni, riproducendo, per pronto riferimento, il passaggio del documento oggetto di analisi.

Per quanto non espressamente previsto nella normativa ovvero non direttamente trattato all'interno della presente circolare, si faccia riferimento alla versione più recente del documento ufficiale di risposta ai quesiti pervenuti in materia di usura da parte di Banca d'Italia, pubblicato sul sito dell'Istituto (N.B. attualmente non risultano pubblicate FAQ sulla versione in esame delle Istruzioni: il presente documento potrà essere modificato ove ritenuto opportuno a seguito dell'esame dei chiarimenti eventualmente pubblicati dalla Banca d'Italia).

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione vanno classificate all'interno delle categorie secondo le modalità di seguito indicate:

...
Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori

...
Cat. 5. Factoring

...
Cat. 10. Altri finanziamenti

La categoria ha carattere residuale; vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti concessi ai debitori ceduti sotto forma di dilazione di pagamento, i finanziamenti per leasing in costruendo e quelli relativi a immobili "in attesa di locazione" 8, i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" 9, nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito).

Le categorie delle operazioni incluse sono 10.

Le categorie tipicamente coinvolte dalle segnalazioni delle operazioni poste in essere dalle Associate non sono cambiate rispetto alle precedenti istruzioni e sono la categoria 5, tipica del settore che include tutte le esposizioni rivenienti da operazioni di factoring (ivi comprese quelle relative a competenze generate dalle operazioni stesse), la categoria 2, che definisce ambiti operativi tipicamente bancari ma può includere talune frange dell'operatività di factoring (es. lo sconto di portafoglio commerciale, ecc.) e la categoria 10 che ha carattere residuale ma interessa talune specifiche operatività (es. sconto di portafoglio finanziario e dilazione di pagamento ai debitori ceduti).

La descrizione della categoria 2 è variata introducendo la dicitura "finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori", che si aggiunge alla precedente, per richiedere separata indicazione dei finanziamenti a valere su effetti e fatture di cui il soggetto finanziato non è credito (es. anticipi fornitori, anticipi a valere su documenti

rappresentativi di merci e finanziamenti all'importazione). Pertanto, come precisato dalla Banca d'Italia nelle FAQ, anche l'operazione di forfaiting, l'operazione in cui l'intermediario segnalante concede all'esportatore italiano un finanziamento basato sullo sconto pro-soluto di documenti prodotti dall'importatore estero (effetti cambiari, lettere di credito o altre garanzie bancarie) va segnalata nella categoria relativa alla forma tecnica adottata.

La descrizione e i contenuti della categoria 5 sono rimasti invariati.

Assume particolare rilevanza invece la modifica apportata ai contenuti della categoria 10: vengono infatti introdotte, nell'elenco delle forme di finanziamento incluse, le parole "i finanziamenti concessi ai debitori ceduti sotto forma di dilazione di pagamento". Si chiarisce, in tal modo, l'inclusione delle ulteriori dilazioni concesse ai debitori ceduti nell'ambito della rilevazione del TEG.

Con riferimento alla segnalazione delle dilazioni al debitore ceduto, si segnalano tutti i rapporti che hanno generato interessi nel trimestre, ovvero per le quali si è registrata una variazione dell'accordato (inteso come esposizione massima del periodo). La segnalazione è normalmente fatta sulla base dei singoli rapporti cedenti-debitori, ma potrebbe dipendere da come è impostata l'operazione.

B2. Operazioni escluse

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della Legge 108/96, le seguenti operazioni:

1) *Operazioni in valuta.*

...

3) *Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate.*

Per esposizioni oggetto di concessioni deteriorate si intendono le esposizioni che soddisfano la definizione di "Non performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono esclusi dalla rilevazione le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate alla fine del trimestre di riferimento.

La normativa attuale specifica che le operazioni escluse dalla segnalazione non sono esenti dall'applicazione della Legge sull'usura.

La finalità della previsione è certamente quella di chiarire che anche queste operazioni debbono essere effettuate secondo certe condizioni, nell'ottica della correttezza dei comportamenti nei confronti dei clienti.

Tuttavia, tenuto conto che ciò comporta il confronto col tasso soglia in relazione ad operazioni che non hanno contribuito a definirlo, è necessario porre particolare attenzione per alcune tipologie di operazioni.

Si rileva l'assenza, fra le operazioni escluse, dei finanziamenti revocati: si ritiene che in tali casi si debba fare riferimento all'ultimo fido accordato disponibile (cfr. Istruzioni, pag. 10, §B.4, 4° capoverso).

Si segnala l'esclusione dall'ambito di rilevazione delle esposizioni oggetto di concessione deteriorate ("non performing exposures with forbearance measures"). Non si rileva analoga esclusione per le esposizioni forborne performing, ossia non deteriorate, che pertanto dovranno essere incluse nella rilevazione. La segnalazione dei piani di rientro seguirà la Cat. Originaria: pertanto, eventuali piani di rientro concessi al debitore dilazionato andranno segnalati in Cat. 10 mentre quelli concessi al cedente andranno segnalati in Cat. 5 (cfr. pag. 12 delle istruzioni). Le misure di forbearance non si discostano necessariamente dai tassi di mercato, pertanto la segnalazione è richiesta

a meno che le operazioni in argomento non ricadano in altre casistiche previste nel paragrafo B2 (per es. operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore)¹.

L'esclusione dei finanziamenti oggetto di interventi di sospensione/allungamento delle scadenze del credito concordati a livello di sistema (es. proroga termini per calamità naturali) non dovrebbe impattare sulle operazioni di factoring, salvo il caso di eventuali debitori dilazionati.

B3. Controparte rilevante

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- ...
- *i non residenti (Resto del mondo - Settore 007);*
- ...

Le istruzioni stabiliscono esplicitamente che (paragrafo "B3. Controparte rilevante") le operazioni con non residenti sono escluse dalla rilevazione del TEG.

In ogni caso, le operazioni riferite a soggetti non residenti ma denominate in euro sono escluse dalla rilevazione ma non dall'applicazione della legge sull'usura (se si tratta comunque di operazioni accese sul territorio nazionale).

Viene precisato che un intermediario che effettua esclusivamente operazioni in valuta con non residenti non è esentato dagli obblighi segnalatici ed è tenuto a inviare una segnalazione negativa e al rispetto dei tassi soglia previsti dalla legge 108/96, anche se le operazioni in valuta sono escluse dalla segnalazione.

Per quanto riguarda le omologhe norme vigenti in altri paesi, in genere esse regolano l'operatività locale e quindi le operazioni in valuta accese in Italia con non residenti sarebbero coperte dalla normativa italiana. Si dovrà valutare caso per caso l'applicazione delle singole norme emanate da autorità estere

B4. Classi di importo

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

...

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo² e di sconto di effetti deve essere considerato l'importo erogato; nel caso di operazioni di factoring che danno luogo a posizioni debitorie del cedente va considerata l'esposizione massima.

In ordine alle classi di importo, non si rilevano, con riferimento alle operazioni di factoring, modifiche significative: l'introduzione della previsione secondo cui nelle operazioni di factoring diverse da quelle acquistate a titolo definitivo si considera l'esposizione massima è coerente con la prassi già applicata.

¹ Cfr. Resoconto alla consultazione.

² Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

Per l'attribuzione della classe di importo si fa riferimento alla nozione di fido accordato, che deve essere quello al termine del periodo di riferimento, ovvero – ove assente – all'esposizione massima registrata nel corso del trimestre. Nei casi in cui l'accordato originario sia stato variato in via temporanea attraverso un accordo formalizzato tra le parti, la variazione dell'accordato, ancorché temporanea, sia stata formalizzata contrattualmente, vanno segnalate due operazioni distinte, riferite ai due contratti prima e dopo la variazione dell'accordato. Va invece segnalata un'unica operazione con l'accordato originario laddove la variazione abbia natura di accordo temporaneo non formalizzato. Si ritiene che una variazione comunicata ma non controfirmata dal cliente, non rappresenti una variazione contrattuale.

Com'è noto, nella realtà operativa del factoring, non sempre le Associate contrattualizzano il fido con i clienti. Spesso il fido è un "fido interno" che scaturisce da una procedura interna di valutazione aziendale del cliente ma che non viene contrattualizzato o comunicato al cliente.

La normativa prevede di non fare riferimento al fido interno definito ma al criterio dell'esposizione massima rilevata nel trimestre. Tuttavia questo può comportare una minore significatività della ripartizione per importi e rilevanti problemi tecnici nel calcolo del TEG.

A seguito dell'approfondimento svolto con Banca d'Italia in merito alla possibilità di utilizzare il fido interno per la determinazione della classe di importo e dell'accordato da utilizzare nel calcolo del TEG, si ribadisce che esso, se non è comunicato al cliente, ha rilevanza unicamente per la gestione del rischio a livello interno da parte dell'intermediario.

Il fido interno può quindi essere utilizzato esclusivamente se esso è comunicato al cliente ed è dimostrabile che il cliente ne è a conoscenza. Negli altri casi l'attribuzione alle classi di importo deve tener conto esclusivamente dell'utilizzo effettivo del periodo.

Queste riflessioni rilevano anche con riferimento al paragrafo "C3. Calcolo del TEG", come definitivo dalla stessa normativa che richiama, per il concetto di accordato, il paragrafo B4.

In relazione alle operazioni di acquisto crediti a titolo definitivo va preso in considerazione l'importo erogato (ovvero la somma degli importi erogati, se vengono effettuate più operazioni nel periodo di rilevazione), che è pari al valore attuale dei crediti stessi. Il valore attuale è inteso come capitale meno interessi attualizzati (va esclusa l'eventuale componente commissionale connessa a prestazioni di servizi non finanziari).

Si ritiene che la frase finale del 6° paragrafo ("In caso di presentazione di effetti allo sconto ... per differenti scadenze") non faccia riferimento all'operatività factoring ma alle operazioni riconducibili alla categoria 2.

Per le dilazioni ulteriori concesse ai debitori ceduti, con riferimento all'accordato si ritiene debba essere indicato l'importo massimo dei crediti dilazionati in essere nel trimestre.

Si segnala la modifica delle classi di importo. Le nuove classi appaiono più granulari rispetto al passato, con apertura maggiore della classe residuale che ora è spostata a 500.000€ per la categoria 5. Nel rilevare come tale maggiore apertura risulti in linea con le richieste dell'Associazione, sebbene il valore minimo della classe residuale appaia ancora più basso di quanto auspicato, non sono state rilevate particolari problematiche in sede di controllo in quanto, ad ogni modo, Banca d'Italia chiarisce che fino al 31 marzo 2017 il rispetto del limite degli interessi usurari dovrà essere verificato attenendosi alla versione precedente delle Istruzioni (e nello specifico quelle pubblicate nella G.U. n. 2000 del 29 agosto 2009).

Rispetto alla precedente versione vengono meno le parole “Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all’ammontare del fido accordato.” Si ritiene comunque che tale circostanza venga ora assorbita dalla summenzionata previsione circa gli ampliamenti temporanei dell’accordato operativo.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre). Nei rapporti di factoring che non diano luogo a posizioni debitorie per il cedente e nel caso di operazioni rientranti nella Cat. 2, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero di rapporti si considerano le singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.*
- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento. Devono inoltre essere segnalati, nelle rispettive categorie di finanziamento, tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato e tasso d’interesse, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario (ad es. vanno incluse nella rilevazione le dilazioni di pagamento non previste contrattualmente e i prestiti personali con possibilità di ricarica al momento dell’esercizio dell’opzione), fatte salve le operazioni escluse riportate nel par. B2.*
- c) ...*

Nella fase di consultazione, l’Associazione aveva avanzato una richiesta di chiarimenti a Banca d’Italia in ordine alla base di calcolo da segnalare nella categoria 5, seppure nella bozza proposta la formulazione non risultava modificata rispetto alle istruzioni del febbraio 2006.

Banca d’Italia ha chiarito che per l’operatività factoring, come tradizionalmente intesa, la segnalazione va effettuata per tutti i rapporti di factoring in essere ossia che presentano una esposizione nel periodo.

Per le operazioni di acquisto a titolo definitivo, intendendosi quelle che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente, la segnalazione va effettuata solo se si è verificata almeno una cessione nel trimestre di riferimento.

Con riferimento alle dilazioni concesse ai debitori ceduti, poiché l’importo erogato (crediti dilazionati) varia di norma tutti i trimestri, la segnalazione dovrà essere fatta anche ad ogni variazione e non soltanto per le nuove operazioni.

C3. Calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 e operazioni rientranti nelle altre categorie ma che presentano un utilizzo flessibile del fido accordato senza un piano di rientro predefinito.

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove:

- *gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;*
- *i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni"; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. "scalare". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso³; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";*
- *tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali, a meno che gli stessi siano previsti contrattualmente una tantum nell'anno, nel qual caso vanno ripetuti nei tre trimestri successivi;*
- *per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.*

Il primo punto relativo agli interessi dati dalle competenze di pertinenza del trimestre è rimasto invariato. Nella rilevazione del TEG confluiscono gli interessi maturati dal cliente nel trimestre di riferimento ovvero la quota di attualizzazione del prezzo di acquisto dei crediti riconducibile per competenza al trimestre medesimo (va esclusa l'eventuale componente commissionale connessa a prestazioni di servizi non finanziari). La competenza può essere definita in base alla data contabile combinata con la data valuta, per tener conto delle valute antergate. Pertanto, vanno considerati i giorni sono quelli dello "scalare" esclusi i numeri riferiti ai movimenti antergati.

Anche per il factoring i numeri debitori sono dati dal prodotto tra "capitali" e "giorni".

L'anticipazione erogata al cedente nell'ambito dell'ordinaria operatività di factoring ha, in generale, natura a vista / a revoca ed il relativo rientro dipende dai tempi di pagamento dei debitori ceduti, senza che vi sia – in caso di mancato pagamento alla scadenza – immediata richiesta di rientro di quanto precedentemente anticipato. Si aggiunga che l'anticipazione è generalmente effettuata in monte – e non sulla singola fattura – ed il monte crediti sottostante è rotativo; pertanto l'anticipazione viene associata, via via che le fatture vengono incassate, a nuovi crediti commerciali ceduti.

Tenuto conto di quanto sopra ed in relazione alle modalità di tenuta del conto liquidazione da parte dei factor, per tale operatività, può essere utilizzata per il calcolo dei numeri debitori la stessa modalità prevista per l'estratto conto "scalare".

La normativa prevede poi che le operazioni di anticipo su crediti e sconto portafoglio (cat. 2) e per le operazioni di factoring (cat. 5) bisogna "tener conto nella determinazione dei numeri debitori anche dei giorni strettamente necessari per l'incasso degli effetti, con la precisazione che tali giorni possono essere conteggiati considerando quelli minimi - sulla base delle pratiche di mercato - per la ricezione degli effetti dall'eventuale corrispondente che cura l'incasso." (si veda normativa e Tabella di resoconto della consultazione).

³ I giorni strettamente necessari per l'incasso sono computati considerando quelli solari minimi, sulla base delle pratiche di mercato, per la ricezione degli effetti dall'eventuale corrispondente che cura l'incasso. Per le operazioni di factoring, è possibile utilizzare le modalità di calcolo del conto "scalare" per la determinazione dei numeri debitori.

Tenuto conto che si fa riferimento ai tempi di incasso per gli effetti, si ritiene che la previsione sia riferibile alle operazioni di sconto o anticipo effetti.

Nel caso di acquisto di crediti il cui prezzo è definito con la formula del sotto-sconto, il valore attuale deve tener conto dei giorni di previsione di incasso ossia del periodo di tempo in cui l'intermediario ipotizza di incassare il credito acquistato, stimati in base alle abitudini di pagamento del debitore e concordati col cliente cedente (es. acquisto crediti vantati verso la PPAA). Nel caso di nuovi rapporti, il ritardo medio di incasso sarà quello definito col cliente sulla base della sua esperienza storica di ritardi di pagamento dei propri debitori.

Il valore attuale è inteso come capitale meno interessi attualizzati (va esclusa l'eventuale componente commissionale connessa a prestazioni di servizi non finanziari).

Il terzo punto relativo agli oneri innova nuovamente la voce relativa agli oneri diversi dagli interessi. In particolare, il passaggio della precedente versione delle Istruzioni:

“gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate.”

È ora modificato in: *“tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali, a meno che gli stessi siano previsti contrattualmente una tantum nell'anno, nel qual caso vanno ripetuti nei tre trimestri successivi.”*

Il passaggio qui riportato è mirato ad escludere, per il calcolo degli oneri su base annua, il ricorso alle spese sostenute nei dodici mesi precedenti e a consentire unicamente il calcolo su base annua moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali (anche quando è disponibile l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per i rapporti in corso). Nel caso del factoring, quest'ultima modalità può generare innalzamenti sproporzionati del TEG dovuti a fattori tecnici nelle situazioni in cui l'esposizione massima del trimestre sia particolarmente bassa (es: nuovi rapporti, rapporti in chiusura, rapporti con anticipo poco utilizzato).

Banca d'Italia ha fornito un chiarimento con riferimento al caso specifico delle spese di istruttoria, nel caso di operazioni di factoring, caratterizzate dall'impossibilità di conoscere in anticipo la durata del finanziamento nonché dall'estrema variabilità dell'esposizione massima trimestrale che può verificarsi nel tempo. Al riguardo, considerato che le nuove Istruzioni prevedono per le spese addebitate una tantum nell'anno l'inclusione dell'onere nei quattro trimestri dell'anno a cui si riferisce la spesa, per le operazioni di factoring è possibile trattare in modo analogo anche le spese di istruttoria, includendole nella formula del TEG convenzionalmente per il solo primo anno del rapporto di factoring. Nella stessa formula, inoltre, l'esposizione massima da utilizzare è quella annua, intendendo come esposizione massima del primo anno la massima esposizione registrata dall'avvio del rapporto e per tutti i primi dodici mesi di segnalazione⁴.

A tale proposito, pertanto, la componente “oneri” della formula potrà essere suddivisa in due parti, riformulando la formula come segue:

⁴ In tal caso, l'esposizione massima annuale nel corso del primo anno di rapporto va identificata come l'esposizione massima registrata nel corso dei primi 12 mesi di rapporto (es.: nel primo trimestre, sarà l'esposizione massima registrata nei primi 3 mesi; nel secondo trimestre l'esposizione massima registrata nei primi 6 mesi e così via).

$$TEG_{\text{factoring, anno 1}} = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Esposizione max del trimestre}} + \frac{\text{Oneri una tantum nell'anno} \times 100}{\text{Esposizione max annua}}$$

In tale modo la Banca d'Italia riconosce la natura revolving e di breve termine del factoring, superando alcune problematiche tecniche connesse con il calcolo del tasso di usura⁵.

Si segnala l'introduzione delle parole *"e operazioni rientranti nelle altre categorie ma che presentano un utilizzo flessibile del fido accordato senza un piano di rientro predefinito"* nel punto a) del paragrafo, dove si enuncia la formula per il calcolo del TEG. Si ritiene che tali parole consentano di ricorrere a tale formula anche per i crediti dilazionati al debitore ceduto, che vengono ora esplicitamente inclusi nella Cat. 10 ma per i quali l'applicazione della formula del TAEG apparirebbe priva di significato. In effetti, le dilazioni di pagamento concesse ai debitori ceduti non presentano un piano di ammortamento predefinito. Si ritiene comunque che il confronto debba essere effettuato con i tassi previsti per la Cat. 10.

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente", per il revolving la quota annuale per la parte direttamente connessa con il finanziamento 26);

...

5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;

...

il paragrafo in esame è stato nel tempo significativamente arricchito e oggetto di numerosi chiarimenti, per includere nel calcolo del TEG tutti gli oneri e le spese che il cliente sostiene in relazione al finanziamento ricevuto.

Gli oneri e le spese che in particolare interessano il factoring, salvo valutazioni individuali in relazione alle specifiche operatività, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) Le spese di istruttoria cedente
- 2) Le spese di rinnovo
- 3) Le spese di tenuta conto, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate periodicamente. Anche per il factoring dovrebbe valere la previsione specificata da Banca d'Italia che riconosce l'esclusione dal TEG dei costi di gestione del conto nel caso in cui il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento. Pertanto rientrano nel calcolo del TEG le spese di tenuta conto ove addebitate in e/c all'atto della

⁵ A riguardo, si segnala che tale modifica, insieme ad altre relative al factoring, potrà essere integrata in normativa in occasione di una futura revisione delle Istruzioni.

liquidazione degli interessi, se il conto è destinato ad uso esclusivo dell'anticipazione e non anche della gestione.

- 4) Il costo dell'attività di mediazione. Banca d'Italia precisa che i compensi di mediazione da includere nel TEG sono unicamente quelli pagati dal cliente; gli altri costi di distribuzione, sostenuti dall'intermediario ed eventualmente già traslati nel TAN o in altre commissioni, non devono essere nuovamente conteggiati. In pratica, le spese pagate ai mediatori (di solito banche o soggetti convenzionati), quando già comprese nelle condizioni pattuite con il cliente (es. spese, commissioni), non sono incluse; se invece vengono riaddebitate al cliente devono essere incluse. Si ricorda che deve trattarsi di attività di mediazione finalizzata all'anticipazione. La segnalazione dei compensi complessivi percepiti dal mediatore, comprensivi sia della quota direttamente a carico del cliente, sia di quella corrisposta dal soggetto erogante è prevista solo per la rilevazione del MED (Compenso di mediazione).
- 5) altre commissioni sull'anticipazione
Sono espressamente esclusi dal calcolo del TEG per il factoring i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento. La formulazione è cambiata rispetto alle istruzioni del febbraio 2006 ma si ritiene che non sia cambiato il significato: sono esclusi tutti i compensi per prestazioni di natura non finanziaria, vale a dire tutto ciò che è indipendente dall'erogazione anticipata del corrispettivo (commissioni e oneri connessi alla gestione, incassi e/o garanzia dei crediti ceduti, ecc.).

Con riferimento alle spese relative alla gestione dei crediti nell'ambito di un rapporto di factoring (cd. commissioni factoring), si precisa che queste ultime sono escluse dalla rilevazione, in quanto non direttamente connesse al finanziamento ma ad un servizio accessorio e strumentale, che può essere svolto dal factor anche in assenza del finanziamento. Anche le spese di gestione relative ad acquisti sotto sconto devono essere escluse in quanto connesse alla gestione del credito e non direttamente al finanziamento.

Le spese di notifica della cessione e le spese postali rientrano fra gli oneri legati alla gestione del credito, e pertanto non devono essere incluse nel TEG. Pari valutazione va fatta per le spese di bonifico che attengono più alla sfera gestionale che non a quella del finanziamento.

Le spese di incasso dei crediti, nel factoring, sono anch'esse connesse alla cessione e alla gestione del credito e non sono collegate direttamente al finanziamento: esse dovrebbero quindi essere escluse dal TEG.

In mancanza di erogazione del finanziamento, eventuali oneri addebitati per la gestione non sono considerati finanziamenti e non concorrono pertanto alla formazione del TEG.

Si riporta di seguito l'inventario, senza pretesa di esaustività, delle voci di oneri e spese più diffuse nell'ambito dell'operatività factoring, raggruppate per macro-categorie, tenendo presente che tali voci sono variamente applicate dalle società a seconda della configurazione di prodotto contrattualizzata con il cliente cedente. Le voci non sono pertanto tutte applicate nell'ambito della medesima operazione. Le operazioni di factoring spaziano dalle operazioni di full factoring, in cui sono presenti tutte le componenti del prodotto (gestione, finanziamento, garanzia) alle operazioni di sola gestione. La cessione del credito peraltro è sempre presente perché strumentale a consentire una piena e più efficace gestione dei crediti.

L'elenco degli oneri e delle spese nel factoring è suddiviso in due tabelle.

Nella prima tabella si includono le voci di commissioni e altre spese che, in quanto connesse alla gestione del montecrediti e indipendenti dall'erogazione del finanziamento, non vengono attualmente incluse nel calcolo del TEG, sulla base della più diffusa interpretazione delle istruzioni della Banca d'Italia.

Nella seconda tabella si includono le voci di costo connesse al finanziamento e quindi sempre incluse nel calcolo del tasso ai fini usura, quali ad esempio gli “Interessi”, corrisposti dal cedente in via posticipata sulle somme effettivamente erogate dal factor ovvero corrisposti in via anticipata nelle operazioni realizzate con la formula dello sconto.

Le tabelle che seguono non includono voci di spesa marginali già espressamente individuate e trattate dalle Istruzioni.

VOCI CHE NON ALIMENTANO IL TEG

voce di costo	DESCRIZIONE	Connesso a	ALIMENTA TEG
Commissioni di factoring = commissioni indistinte che comprendono: - le commissioni di gestione - le commissioni di garanzia pro soluto	Commissione (calcolata sul monte crediti e che tiene conto anche della durata prevista dei crediti ceduti) indistinta e percepita globalmente che comprende le commissioni di gestione e quelle di assunzione del rischio di insolvenza.	Carico e gestione montecrediti, indipendente dall'erogazione del finanziamento	NO
Commissioni di gestione (flat o pro-mese)	Remunerano i servizi connessi al trattamento dei crediti ceduti quali la contabilizzazione, il controllo delle scadenze, l'incasso, il sollecito dei pagamenti, ecc. - Percepita sul monte crediti in via anticipata all'atto della registrazione della cessione. ovvero - Percepita anche in via posticipata sui crediti ceduti in un certo periodo.	Carico e gestione montecrediti, indipendente dall'erogazione del finanziamento	NO
Commissioni su plafond pro soluto o • Commissioni di Garanzia o • Commissioni con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti	Remunerano l'assunzione del rischio di insolvenza. - Percepita flat all'atto della cessione dei crediti sul monte crediti ceduto oppure - Percepita successivamente al carico e solo sui crediti garantiti	Garanzia montecrediti, indipendente dall'erogazione del finanziamento	NO
Commissioni di plusfactoring	Destinate a compensare la maggiore durata di gestione dei crediti, in presenza di crediti scaduti. - Percepita, in via posticipata, sui crediti in essere e/o scaduti alla fine del mese / periodo di riferimento.	Gestione montecrediti, indipendente dall'erogazione del finanziamento	NO
Spese di handling	Rappresenta l'onere derivante dalla lavorazione e gestione dei documenti rappresentativi del credito (fatture / note	Carico / lavorazione montecrediti, indipendente	NO

voce di costo	DESCRIZIONE	Connesso a	ALIMENTA TEG
	di credito / documenti lavorati). - Percepita in base al numero delle distinte/fatture presentate o in base al numero dei documenti emessi.	dall'erogazione del finanziamento	
Commissioni di gestione crediti futuri	Remunerano le attività amministrative e di gestione compiute sui crediti in maturazione e/o SAL. Si calcolano sul valore dei contratti/ordini e/o degli stati di avanzamento lavori (SAL).	Gestione dei crediti in maturazione e/o SAL.	NO
Spese di valutazione debitori	Spese connesse alla valutazione del debitore ceduto e definizione del plafond pro soluto	Connesse all'attività di servizio e gestione del montecrediti	NO
Spese di incasso o scarico	Sono Commissioni per servizio e fanno riferimento al servizio di incasso - Percepita sul carico monte crediti ceduto ovvero sull'incasso di effetti/RIBA.	Gestione montecrediti	NO
Spese di notifica	Recupero spese inerenti la notifica al debitore dell'avvenuta cessione del credito.	Carico montecrediti, indipendente dall'erogazione del finanziamento	NO
Recupero spese per insoluti, protesti, ecc.	Compensi, connessi alla movimentazione del montecrediti, per l'attività di intermediazione all'incasso di crediti commerciali.		NO

VOCI CHE ALIMENTANO IL TEG

voce di costo	DESCRIZIONE	Connesso a	ALIMENTA TEG
Interessi	Remunerano il corrispettivo erogato al cedente in via anticipata. - Sono corrisposti dal cedente in via posticipata sulle somme effettivamente erogate dal factor ovvero corrisposti in via anticipata nelle operazioni realizzate con la formula dello sconto	Erogazione del finanziamento	SI
Commissioni finanziarie o	Assimilabili agli interessi. - Percepita sull'importo di	Erogazione del finanziamento	SI

voce di costo	DESCRIZIONE	Connesso a	ALIMENTA TEG
Commissioni di finanziamento su esposizione	ciascun pagamento anticipato effettuato al cedente. - Percepito all'atto dell'erogazione del finanziamento		
Commissioni per anticipo crediti futuri	Remunerano l'erogazione del finanziamento prima che il credito sia sorto. - Percepito all'atto dell'erogazione del finanziamento	Erogazione del finanziamento	SI
Spese istruttoria cedente	Spese connesse alla valutazione del cedente e definizione dell'affidamento	Erogazione del finanziamento	SI

Per le operazioni di dilazione ulteriore al debitore ceduto, oltre agli interessi e alle spese di istruttoria vanno inseriti tutti gli oneri strettamente correlati al servizio di dilazione.

Con riferimento alle spese per garanzie rilasciate da terzi (es: fidejussioni bancarie), si conferma che anche per esse vale la previsione di cui al paragrafo C4, punto 5) delle Istruzioni: per essere incluse nel TEG, esse devono quindi essere volte ad assicurare il rimborso del credito o tutelare altrimenti i diritti del creditore, e devono essere contestuali alla concessione del finanziamento ovvero obbligatorie per legge o per contratto per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Approfondimento: le commissioni di factoring

La presente sezione descrive l'impostazione normativa e le buone pratiche suggerite dall'Associazione in merito al trattamento delle commissioni di factoring dal calcolo del TEG ai fini della legge sull'usura.

Tale esclusione nasce dall'interpretazione dell'art. 1 della Legge 108/96⁶ fornita dalle istruzioni di Banca d'Italia, che già nel 1996 precisavano quali categorie di oneri debbano essere computati nel TEG e quali siano invece esclusi; in particolare, nel caso dell'attività di factoring sono fin da allora espressamente esclusi tutti i compensi per prestazioni di natura non finanziari, vale a dire tutto ciò che è indipendente dall'erogazione anticipata del corrispettivo dei crediti ceduti (commissioni ed oneri connessi alla gestione, incasso e/o garanzia dei crediti ceduti, spese di tenuta conto, ecc.)⁷.

Tale approccio è rimasto sostanzialmente immutato nell'aggiornamento delle Istruzioni di Banca d'Italia del 2006, che ancora prevedeva che "Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria". Tale passaggio delle Istruzioni di Banca d'Italia è stato successivamente modificato, dal punto di vista terminologico, nel successivo aggiornamento emanato nel 2009, proprio a seguito di un intervento associativo: nel corso della relativa consultazione, Assifact chiese infatti "di confermare o di meglio precisare che le commissioni e gli altri oneri e spese (es. spese per servizi accessori) che, per l'operazione di factoring, sono connessi alla componente di servizio (es. gestione e incasso dei crediti)

⁶ "[...] Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. [...]".

⁷ Cfr. Assifact, Circolare Tecnica 4/96.

rimangono esclusi dal calcolo del tasso perché prescindono dalla presenza dell'erogazione"⁸. Nella versione definitiva, il testo normativo venne modificato nell'attuale versione, la quale prevede che "Sono esclusi ... con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento"⁹ e, nel resoconto della consultazione, Banca d'Italia precisò infatti tale modifica esplicita l'esclusione dal calcolo del TEG degli oneri e le spese relativi a prestazioni di servizi accessori di carattere amministrativo, tipici dei contratti di factoring"¹⁰.

Tale nuova formula, che esplicita e rafforza l'esclusione delle commissioni di factoring e le altre componenti di costo che remunerano servizi accessori di carattere amministrativo operati dal factor, è stata ripresa da Assifact nelle proprie linee guida sulle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", elaborato dall'Associazione con la collaborazione del Gruppo di lavoro "Usura". Le linee guida associative infatti affermano che "Sono espressamente esclusi dal calcolo del TEG per il factoring i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento. La formulazione è cambiata rispetto alle istruzioni del febbraio 2006 ma si ritiene che non sia cambiato il significato: sono esclusi tutti i compensi per prestazioni di natura non finanziaria, vale a dire tutto ciò che è indipendente dall'erogazione anticipata del corrispettivo (commissioni e oneri connessi alla gestione, incassi e/o garanzia dei crediti ceduti, ecc.). Con riferimento alle spese relative alla gestione dei crediti nell'ambito di un rapporto di factoring (cd. commissioni factoring), si precisa che queste ultime sono escluse dalla rilevazione, in quanto non direttamente connesse al finanziamento ma ad un servizio accessorio e strumentale, che può essere svolto dal factor anche in assenza del finanziamento. Anche le spese di gestione relative ad acquisti sotto sconto devono essere escluse in quanto connesse alla gestione del credito e non direttamente al finanziamento"¹¹.

A supporto della posizione di cui sopra, si può evidenziare che le cessioni di credito non sono necessariamente collegate all'anticipazione, in virtù ai concetti, propri del settore del factoring, di credito accolto (in cessione), approvato (in garanzia) e finanziabile:

- tutto il turnover ceduto si intende "accolto" in cessione e su questo ammontare si pagano le commissioni di gestione (flat e/o pro mese);
- una quota (o il totale) del montecrediti accolto, può essere "approvata" in garanzia, per un ammontare inferiore o pari al plafond pro soluto, e su questo ammontare si pagano le commissioni di garanzia o pro soluto; tali commissioni, peraltro, sono spesso valorizzate sulla base della rischiosità del debitore ceduto;
- la quota di crediti "finanziabili", a sua volta, può differire dalle precedenti e determina l'ammontare complessivo del finanziamento accessibile dal cliente in un dato momento, che solitamente è pari ad una percentuale dell'importo totale dei crediti finanziabili; sul finanziamento in essere si pagano gli interessi.

L'operatività è pertanto complessa e potrebbe verificarsi il caso in cui, a seconda della composizione del montecrediti ceduto e degli affidamenti concessi alla società, gli interessi rappresentino una componente minoritaria del compenso pagato dal cliente rispetto alle commissioni, che seguono un'altra logica di attribuzione.

⁸ Cfr. Assifact, Lettera 114/09/BP.

⁹ Banca d'Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura - agosto 2009.

¹⁰ Banca d'Italia, Resoconto della consultazione sulla disciplina in materia di usura – 2009.

¹¹ Assifact, Circolare Tecnica 08/10.

C5. Calcolo dell'importo erogato

a) *Cat. 1, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, factoring e credito revolving)*

Nell'ambito di ciascun rapporto, per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di passaggio a debito di conti non affidati si devono prendere in considerazione solo i giorni in cui il saldo è negativo per il cliente. Nel caso di operazioni di factoring che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente il valore da prendere in considerazione è la somma degli anticipi erogati nel trimestre.

Il paragrafo in esame definisce i criteri di calcolo dell'importo erogato, informazione non rilevata nelle precedenti istruzioni.

Si ritiene che il dettato normativo sia sufficientemente chiaro e non comporti particolari problematiche.

Nel caso di operazioni di acquisto crediti a titolo definitivo (ossia che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente), il valore da prendere in considerazione è la somma degli importi erogati nel trimestre che è pari al valore attuale del credito (si ricorda infatti che per "importo erogato", nell'ambito di questo tipo di operazioni, si intende il valore attuale del credito).

Per le operazioni di dilazione ulteriore ai debitori ceduti, l'importo erogato è pari all'importo dei crediti dilazionati.